

Roma, 20 marzo 2009



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Alla Confcooperative  
Borgo Santo Spirito 78  
00193 Roma*

Prot. 25/I/0003912

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – riposi giornalieri – violazione – corretta interpretazione dell'art. 18 *bis*, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003.

La Confcooperative ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 18 *bis*, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 applicabile in caso di violazione della disciplina in materia di riposi giornalieri di cui all'art. 7 dello stesso Decreto.

Ai sensi dell'art. 18 *bis* citato, come sostituito dall'art. 41, comma 9, D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), la mancata fruizione, da parte del lavoratore, del riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni ventiquattr'ore, stabilito dell'art. 7, D.Lgs. citato, “è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore”.

Al riguardo si precisa che, ai sensi della medesima disposizione, il riposo giornaliero è da ritenersi un diritto di ciascun lavoratore, per cui l'illecito si realizza ogni volta che ciascun lavoratore non fruisca dello stesso riposo, per la durata e con la frequenza stabilite dalla norma citata.

Nell'ipotesi in cui i lavoratori non fruiscono del riposo giornaliero con riferimento a più periodi di ventiquattr'ore, l'illecito si realizza tante volte quanti siano i riposi non goduti.

Qualora sia accertato che il datore di lavoro violi la normativa in esame per più lavoratori e, per ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di ventiquattr'ore, trattandosi di tante violazioni quanti sono i riposi giornalieri non concessi per ciascun lavoratore, l'importo complessivo della somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, L. n. 698/1981, è il prodotto scaturente della somma edittale (ridotta), moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore.

Per maggiore chiarezza si tenga conto dell'esempio seguente, nel quale si ipotizza l'accertamento della violazione del diritto al riposo giornaliero, nei confronti di tre lavoratori ("A", "B" e "C"), in misura differente per ciascuno di essi:

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
LAVORATORE A	NO RIPOSO	NO RIPOSO	NO RIPOSO		NO RIPOSO		
LAVORATORE B	NO RIPOSO		NO RIPOSO	NO RIPOSO			
LAVORATORE C	NO RIPOSO				NO RIPOSO		

Nella settimana esemplificata è stato accertato che il lavoratore "A" non ha fruito di 4 riposi giornalieri, il lavoratore "B" non ha fruito di 3 riposi giornalieri ed il lavoratore "C" non ha fruito di 2 riposi giornalieri, per un totale di violazioni accertate pari a 9, cifra che deve essere moltiplicata per l'importo edittale "ridotto", al fine di ottenere la corretta commisurazione della sanzione da contestare/notificare al trasgressore, prima di procedere all'adozione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione.

Evidentemente, lo stesso criterio di calcolo ora illustrato – salvo la diversità degli importi edittali che erano precedentemente stabiliti dalla disposizione in esame – deve essere adottato con riferimento ai casi nei quali, *ratione temporis*, è applicabile il medesimo quarto comma dell'art. 18 bis come vigente prima della modifica adottata con il D.L. n. 112/2008 come convertito con L. n. 133/2008, considerato che anche precedentemente a tale novella la norma in esame doveva essere intesa – secondo quanto chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8 del 3 marzo 2005 – nel senso che dovessero essere applicate "*tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri o settimanali non fruiti*".

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

MM